

- 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo
- B) Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe**, si dà valore:
- 0 se assenti  
2 se rare  
3 se numerose
- C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento**, si dà valore:
- 0 se assenti  
3 se presenti
- D) Friabilità/gretolamento**, si dà valore:
- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente  
2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente  
3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili
- E) Ventilazione**, si dà valore:
- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria  
2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- F) Luogo di vitalavoro**, si dà valore:
- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)  
2 copertura **a vista** dall'interno
- G) Distanza da finestre/balconi/terrazze**, si dà valore:
- 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi  
2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue
- H) Aree sensibili**, si dà valore:
- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura  
3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura
- I) Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore**, si dà valore:
- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990  
3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990  
4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

$$ID = (A + B + C + D + E + F + G + H) \times I \text{ (vetustà)}$$

#### Risultato:

- 1) *ID inferiore o uguale a 25*: nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- 2) *ID compreso tra 25 e 44*: esecuzione della bonifica\* entro 3 anni;
- 3) *ID uguale o maggiore a 45*: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

#### LEGENDA:

\* I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione**.

La **sopracopertura** consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'**incapsulamento** prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice.

Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La **rimozione** prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.

(BUR20080122)

D.d.u.o. 28 novembre 2008 - n. 13879

(3.2.0)

**Influenza aviaria - Accasamento a sessi misti - Modifica ed integrazione del d.d.s. 1491/07 «Linee guida per la prevenzione**

**ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia - Revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06»**

#### IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

##### Richiamati:

- il d.d.s. n. 10632 del 27 settembre 2006 «Influenza aviaria - Individuazione delle zone ad alta densità produttiva in regione Lombardia»;
- il d.d.s. n. 1491 del 19 febbraio 2007 «Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia - revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06»;

##### Visti:

- l'o.m. 10 ottobre 2005 «Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinari in materia infettiva e diffuse dei volatili dei cortili»;
- la circolare del 7 dicembre DGVA.VIII/43685/P-I.8.d/108 «Influenza aviaria - Circolare esplicativa»;
- il d.m. 2 maggio 2006 «Disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 1-bis della legge 11 marzo 2006 n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»;

Considerato che in regione Lombardia vi sono zone nelle quali la densità produttiva e la situazione epidemiologica pregressa costituiscono comunque un fattore di rischio, in particolare nei confronti della diffusione del virus dell'influenza aviaria e che tali aree coincidono con le aree della ex ZVE di cui all'allegato I del d.d.s. 1491/07;

Considerato il potenziale rischio sanitario collegato al maggior movimento di persone ed automezzi nella gestione di allevamenti che accasano sia maschi che femmine (sessi misti);

Valutata favorevolmente la situazione epidemiologica nei confronti dell'influenza aviaria;

Ritenuto di poter autorizzare la pratica dell'allevamento a sessi misti sono in determinate aree, con l'esclusione assoluta delle aree a maggior rischio sanitario (Allegato I del d.d.s. 1491/07) e subordinare tale pratica di allevamento a specifiche condizioni sanitarie, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza, di all'Allegato A del presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso;

Considerato che il d.d.s. 1491/07 stabilisce il divieto di tale pratica di allevamento non solo nella ex ZVE ma anche nell'area di monitoraggio intensivo di cui all'Allegato I-a del d.d.s. 1491/07;

Ritenuto di dover modificare il d.d.s. 1491/07 relativamente a tale divieto e nel contempo integrarlo con specifiche disposizioni sanitarie per l'effettuazione della pratica di allevamento a sessi misti, nonché provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni a tali disposizioni;

Sentito il parere dei rappresentanti delle filiere avicole interessate;

Ritenuto che in caso di violazione alle disposizioni del presente provvedimento si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

Ritenuto di pubblicare tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

Vista la l.r. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di autorizzare la pratica dell'allevamento a sessi misti solo in determinate aree, con l'esclusione assoluta delle aree a maggior rischio sanitario (allegato I del d.d.s. 1491/07) e subordinare tale pratica di allevamento a specifiche condizioni sanitarie, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso;
2. modificare ed integrare il punto 4 e il punto 7 del d.d.s. 1491/07 e di integrarlo con la sezione H;
3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;
4. di pubblicare tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità.

Il dirigente dell'U.O. veterinaria:  
Mario Astuti